

Esclusione da IVA delle prestazioni gratuite nei confronti del personale: promessa da marinaio del legislatore?

di Raffaele Corso (*) e Pierpaolo Maspes (**)

Il rapporto tra le disposizioni che presiedono al funzionamento del diritto alla detrazione dell'IVA e le disposizioni che prevedono l'assoggettamento a IVA di determinate prestazioni di servizi gratuite potrebbe sollevare il dubbio che la disciplina IVA applicabile a queste ultime sia per certi versi "ingannevole". Può capitare, infatti, nella pratica, che il diritto alla detrazione dell'IVA pagata in relazione a determinate spese sostenute per l'esecuzione di prestazioni gratuite che assolvono a finalità imprenditoriali e che sono conseguentemente escluse da IVA venga disconosciuto dall'Amministrazione finanziaria, così reintroducendo dalla finestra l'onere impositivo che, con l'esclusione da IVA, era stato fatto uscire dalla porta. Si ritiene che tali limitazioni del diritto alla detrazione non siano condivisibili e che l'esclusione da IVA non sia, quindi, una "promessa da marinaio" del legislatore.

1. Premessa

Nella pratica quotidiana si assiste - invero con sempre maggiore frequenza - al **disconoscimento**, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del **diritto alla detrazione dell'IVA** pagata sull'acquisto di determinati **beni e servizi** utilizzati per l'effettuazione di prestazioni di servizi gratuite che, pur essendo appunto rese senza la previsione di un corrispettivo, assolvono a **finalità imprenditoriali** e non a scopi privati del soggetto passivo in questione o del suo personale dipendente.

Un particolare esempio in tal senso si rinviene, peraltro, nell'interpretazione fornita dall'Agen-

zia delle entrate nella risposta all'istanza di interpello 10 settembre 2020, n. 338 (di seguito, la "risposta n. 338/2020"), nella quale l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che l'IVA relativa alle prestazioni di *welfare* aziendale acquistate da un datore di lavoro e fruite dai suoi dipendenti non fosse detraibile in capo al datore di lavoro stesso.

In generale, la scelta di disconoscere il diritto alla detrazione dell'IVA nelle descritte circostanze solleva un evidente questione di carattere sistematico, concernente il rapporto tra le disposizioni che presiedono al funzionamento del diritto alla detrazione dell'IVA (1) e, segnatamen-

(*) Dottore commercialista - SCGT - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria.

(**) Dottore commercialista - SCGT - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria.

(1) Per ragioni di sintesi espositiva, nella presente analisi ci si concentrerà principalmente sulle disposizioni che disciplinano l'applicabilità dell'IVA alle prestazioni di servizi gratuite, rinviando, per quanto concerne le disposizioni in materia di detrazione dell'IVA, a precedenti contributi. Per una più ampia

disamina del tema della detrazione, si vedano, tra gli altri, P. Maspes, "IVA detraibile: la Direttiva è veramente molto semplice ma noi insistiamo nel renderla complicata!", in *il fisco*, n. 6/2021, pag. 539, P. Maspes - F. Spaziante, "La fine dell'eternità: gli ultimi giorni del pro-rata generale?", *ivi*, n. 9/2016, pag. 832, P. Maspes, "Operazioni non soggette e dichiarazione IVA: è proprio vero che *Italians do it better?*", *ivi*, n. 15/2015, pag. 1449, P. Maspes, "Operazioni finanziarie esenti 'accessorie' e pro-rata: le consuete 'originalità' della normativa italiana", *ivi*,